



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. **15**
DEL **29.04.2015**

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO : CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OLEGGIO, BELLINZAGO NOVARESE, MARANO TICINO E MEZZOMERICO RELATIVA ALLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - ADESIONE DEL COMUNE DI GALLIATE.

L'anno duemilaquindici, addi **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
APOSTOLO Pier Luigi	Consigliere	X	
BARACCO Luigi	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
BOVIO Manuela	Consigliere	X	
BOVIO Mariella	Consigliere	X	
LUONGO Pierpaolo	Consigliere	X	
MIGLIO Moreno	Consigliere	X	
MINGOZZI Federica	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere	X	
ROSSI Sergio	Consigliere	X	
SPONGHINI Fabio	Consigliere	X	
VERDELLI Reginaldo	Consigliere	X	
		TOTALE	13

Il Segretario comunale Dott.ssa Giuntini Francesca provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DELCONTI Dott. Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente l'Assessore esterno, Dott.ssa Gavinelli Roberta.

N. 15 del 29.04.2015

OGGETTO : CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OLEGGIO, BELLINZAGO NOVARESE, MARANO TICINO E MEZZOMERICO RELATIVA ALLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - ADESIONE DEL COMUNE DI GALLIATE.

Il Sindaco relaziona come segue sulla proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 146, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Regione eserciti la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali;

- il secondo periodo del citato comma dà facoltà alla Regione di delegare l'esercizio della predetta funzione agli enti locali, per i rispettivi territori, a condizione che gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- l'art. 148 del citato decreto legislativo individua nelle “Commissioni locali per il paesaggio” il supporto per i soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.

PRESO ATTO che:

- l'art. 4 della L. R. 1 dicembre 2008, n. 32, prevede che i Comuni, singolarmente o in forma associata, istituiscano la “Commissione locale per il paesaggio”, composta dai soggetti con qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 in data 1/12/2008, è stato deliberato quanto segue:
 - ⓐ stabilire che la Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4 della L. R. 32/2008 e sulla base dei criteri contenuti nel documento allegato al provvedimento, deve ritenersi struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenza tecnico-scientifica nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
 - ⓑ stabilire, altresì, che i Comuni titolari delle funzioni paesaggistiche attribuite dalla L. R. 32/2008, al fine di poter continuare ad esercitare tali funzioni devono istituire preferibilmente in forma associata la Commissione locale per il paesaggio;
 - ⓒ porre a carico dei Comuni l'obbligo di trasmettere alla Giunta Regionale la documentazione indicata al punto n. 5 del documento allegato al provvedimento della stessa, necessaria a consentire la verifica prescritta dall'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 e riguardante i requisiti di organizzazione e di competenza stabiliti dal precedente art. 146, comma 6;
- l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio è stato approvato con specifico provvedimento n. 290 del 12.06.2009 del Direttore regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia, nonché pubblicato sul BUR n. 28 del 16.07.2009;
- pertanto è stata istituita e nominata la Commissione locale per il paesaggio con deliberazione di G.C. n. 95 del 29.04.2009;

DATO ATTO che:

- i Comuni di Oleggio, Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico, a suo tempo si sono dotati di un Piano Regolatore Generale Intercomunale approvato con D.G.R.52.16349 del 29.06.1992 e che sin da allora si era identificato un ambito territoriale omogeneo;
- i comuni di Oleggio, Bellinzago Novarese, Marano Ticino, hanno porzioni di territorio ricadenti all'interno del Parco del Ticino;
- i territori dei quattro Comuni ricadono all'interno del Piano Territoriale Regionale – Ambito di approfondimento Ovest Ticino;
- il Comune di Oleggio ha costituito la Commissione locale per il paesaggio in forma associata per i Comuni di Bellinzago, Marano Ticino, Mezzomerico; gli stessi hanno approvato lo schema della convenzione ed il Regolamento della commissione con proprie deliberazioni di C.C.; la convenzione è stata stipulata dai Comuni associati in data 12.05.2009 rep. n. 4129 e successivamente rinnovata nell'anno 2012 e sottoscritta in data 28.01.2013 con scadenza al 31.12.2015;
- in data 07.04.2015 al prot. n. 7336 del Comune di Oleggio è pervenuta una PEC da parte del Comune di Galliate, il quale chiedeva di poter aderire alla forma associativa in essere tra i Comuni di Oleggio, Bellinzago Novarese, Marano Ticino e Mezzomerico per l'utilizzo della Commissione del Paesaggio fino alla sua scadenza naturale;
- la Regione Piemonte, con i provvedimenti sopra illustrati, ha auspicato che la Commissione locale per il paesaggio sia istituita in forma associata tra enti interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 58-10313 in data 16/12/2008 con la quale è stato deliberato di modificare il penultimo periodo del punto n. 3 dell'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 in data 1/12/2008;

VISTO lo schema di convenzione tra i Comuni di Oleggio, Bellinzago N.se, Marano Ticino, Mezzomerico e Galliate per la Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 148 del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. 01.12.2008 n. 32, mediante delega al Comune di Oleggio quale capofila, costituito da n. 8 articoli che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì il regolamento della Commissione locale per il paesaggio, costituito da n. 9 articoli già approvato con singole deliberazioni di C.C. dei vari Comuni associati per la stipula della prima convenzione del 2009, che rimane tuttora valido e vigente anche da parte del Comune di Galliate, in qualità di nuovo Ente facente parte della composizione della presente Convenzione;

CONVENUTO che il mantenimento della gestione in forma associata sia la più conveniente, ritenendola indirizzata ad una maggiore efficienza amministrativa nonché ad una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, altrimenti vanificata qualora attuata entro i soli confini amministrativi comunali.

Il Sindaco invita alla discussione. Segue discussione per cui si fa rimando al verbale di seduta, durante la quale interviene, oltre il Sindaco, il Consigliere Bovio Mariella.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto.

SENTITA la relazione del Sindaco, che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

UDITI gli interventi sopra citati per il cui contenuto integrale si fa rimando al verbale di seduta.

ACQUISITO il parere favorevole espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile degli uffici finanziari in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco:

PRESENTI	N. 13
VOTANTI	N. 13
VOTI A FAVORE	N. 9
VOTI CONTRARI	N. =
ASTENUTI	N. 4 (Spongini Fabio, Bovio Chiara, Bovio Mariella, Baracco Luigi)

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione del Sindaco che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per farne parte integrante e sostanziale :

1. DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione tra i Comuni di Oleggio, Bellinzago N.se, Marano Ticino, Mezzomerico e Galliate per la Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 148 del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. 01.12.2008 n. 32, mediante delega al Comune di Oleggio quale capofila per il rinnovo della stessa, costituito da n. 8 articoli;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco a stipulare la predetta convenzione con decorrenza dal 01 maggio 2015;
3. DI DARE ATTO altresì che il regolamento della Commissione locale per il paesaggio, costituito da n. 9 articoli e precedentemente approvato, resta valido e vigente anche da parte del Comune di Galliate, in qualità di nuovo Ente facente parte della composizione della presente Convenzione;
4. DI DARE ATTO che l'attuale composizione della Commissione Locale del Paesaggio rimane invariata rispetto alla sua nomina effettuata in precedenza e che non occorre procedere a darne comunicazione alla Regione Piemonte.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

PRESENTI	N. 13
VOTANTI	N. 13
VOTI A FAVORE	N. 9
VOTI CONTRARI	N. =
ASTENUTI	N. 4 (Sponghini Fabio, Bovio Chiara, Bovio Mariella, Baracco Luigi)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per consentire la realizzazione dei lavori nel rispetto dei tempi programmati.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che viene conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to *DELCONTI Dott. Giovanni*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dott.ssa Francesca GIUNTINI*

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 18.05.2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Bellinzago Novarese, 18.05.2015

Il Segretario comunale
F.to *Dott.ssa Francesca GIUNTINI*

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OLEGGIO, BELLINZAGO N.SE, MARANO TICINO, MEZZOMERICCO, GALLIATE PER LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ART. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E DELL'ART. 4 DELLA L. R. 01/12/2008 N. 32, MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI OLEGGIO QUALE CAPOFILA.

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____ (___/___/20___) in _____, presso il Comune di Oleggio, sono intervenuti i Sigg.:

- Massimo MARCASSA, nato a Foggia il 18.02.1966 e residente per la carica di Sindaco pro tempore presso il Comune di Oleggio – via Novara 5 – C.F. 00165200031
- Giovanni DELCONTI, nato a Bellinzago N.se il 21.04.1966 e residente per la carica di Sindaco pro tempore presso il Comune di Bellinzago N.se – via G. Matteotti 34 – C.F. 00190090035
- Franco MERLI, nato a Corno Giovine (LO) il 10.08.1951 e residente per la carica di Sindaco pro tempore presso il Comune di Marano Ticino – via Sempione 42 – C.F. 00280280033
- Valter DEFESTI, nato a Milano il 05.04.1950 e residente per la carica di Sindaco pro tempore presso il Comune di Mezzomerico – via S. Maria 12 – C.F. 80009210032
- Davide FERRARI, nato a Busto Arsizio (VA) il 31.01.1969 e residente per la carica di Sindaco pro tempore presso il Comune di Galliate – Piazza Martiri della Libertà, 28 – C.F. 00184500031

PREMESSO

- che l'art. 148 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. nell'individuare nelle "Commissioni locali per il paesaggio" il supporto per i soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs., ne ha disposto l'istituzione e la disciplina attraverso le Regioni;
- che la Regione Piemonte, con la L.R. 01/12/2008 n° 32 ha, tra l'altro, istituito e disciplinato il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 del Codice, prevedendo che i componenti debbano essere dei soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
- che la Regione Piemonte, con D.G.R. n° 34-10229 in data 01/12/2008 ha fornito le direttive, cui dovranno uniformarsi i Comuni al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite;
- che la Regione Piemonte, con i suddetti provvedimenti, ha stabilito che la Commissione locale per il paesaggio debba essere istituita preferibilmente in forma associata tra enti interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale;
- che l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che per svolgere in modo coordinato la gestione di un servizio gli Enti provvedono alla stipula di una apposita convenzione che deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che con deliberazione di C.C. 9 del 17.03.2009 del Comune di Oleggio, n. 14 del 17.03.2009 del Comune di Bellinzago N.se, n. 1 del 20.03.2009 del Comune di Marano Ticino e n. 8 del 26.03.2009 del Comune di Mezzomerico, è stata approvata la bozza della prima convenzione ed il relativo regolamento;
- che in data 12.05.2009 rep. n. 4129 è stata stipulata la convenzione tra i Comuni di Oleggio, Bellinzago N.se, Marano Ticino e Mezzomerico per l'istituzione e la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio;
- che all'art. 4 si stabiliva una validità triennale della Convenzione sopracitata (prima scadenza 31.12.2012);

- che con deliberazione di C.C. 44 del 19.11.2012 del Comune di Oleggio, n. 46 del 26.11.2012 del Comune di Bellinzago N.se, n. 29 del 21.12.2012 del Comune di Marano Ticino e n. 40 del 30.11.2012 del Comune di Mezzomerico, è stata approvata la nuova bozza di convenzione, sottoscritta in data 28.01.2013 e tuttora in vigore, mantenendo valido e vigente il regolamento approvato precedentemente;
- che il data 07.04.2015 al prot. n. 7336 del Comune di Oleggio è pervenuta una PEC da parte del Comune di Galliate, il quale chiedeva di poter aderire alla forma associativa in essere tra i Comuni di Oleggio, Bellinzago Novarese, Marano Ticino e Mezzomerico per l'utilizzo della Commissione del Paesaggio fino alla sua scadenza naturale;
- che con deliberazione di C.C. del _____ del Comune di Oleggio, n. del _____ del Comune di Bellinzago N.se, n. del _____ del Comune di Marano Ticino, n. del _____ del Comune di Mezzomerico e n. del _____ del Comune di Galliate è stata approvata la presente bozza di convenzione, mantenendo valido e vigente il regolamento approvato precedentemente;
- che i comuni summenzionati intendono continuare a delegare al Comune di Oleggio le funzioni di capofila;

Tutto ciò premesso, le sopra costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di **Oleggio, Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico e Galliate** attuano in forma associata le funzioni concernenti l'istituzione e la nomina della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'art.4 della L.R. n° 32/2008.
2. La disciplina relativa alla composizione ed alle attribuzioni della Commissione per il paesaggio è dettata in apposito regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 17.03.2009 dal Comune di Oleggio n. 14 del 17.03.2009 dal Comune di Bellinzago N.se, n. 1 del 20.03.2009 dal Comune di Marano Ticino e n. 8 dal 26.03.2009 del Comune di Mezzomerico e da ritenersi tuttora valido e vigente, anche da parte del Comune di Galliate, in qualità di nuovo Ente facente parte della composizione della presente Convenzione.

ART. 2 – FINALITA'

1. Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni di cui all'art. 1, la modalità gestionale più idonea ritenendola indirizzata ad una maggiore efficienza amministrativa nonché ad una più efficace azione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, altrimenti vanificata qualora attuata entro i soli confini amministrativi comunali.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio delle funzioni, di cui alla presente convenzione, saranno predisposti ed assunti in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati dal Comune capofila, il quale individua all'interno del proprio organico la figura del Responsabile del Procedimento.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE, RISOLUZIONE

1. La presente convenzione ha validità continuativa rispetto a quella in essere tra i Comuni di Oleggio, Bellinzago Novarese, Marano Ticino e Mezzomerico sottoscritta in data 28.01.2013 con decorrenza dal 01 maggio 2015 e con scadenza al 31.12.2015 (termine di scadenza già vigente con la precedente convenzione sottoscritta); è rinnovabile con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli Enti che vi aderiscono.
2. La presente convenzione può cessare soltanto per esaurimento del fine per il quale è istituita, per disposizione di legge o per volontà della totalità degli Enti aderenti.
3. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle

obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire altresì al verificarsi del caso contemplato dal successivo art. 9, comma 2.

ART. 5 – RECESSO E REVISIONE DELLA CONVENZIONE

1. Gli Enti stipulanti convengono che ciascun Comune ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione.
2. L'avviso di recesso deve pervenire a mezzo raccomandata al Sindaco del Comune capofila con preavviso di almeno sei mesi.
3. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Ogni modifica ed integrazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

ART. 6 – DECORRENZA

1. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione è immediatamente esecutivo.

ART. 7 – CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio, composto da un membro di ciascun ente interessato e da un terzo membro nominato d'intesa dai primi due, che decideranno la controversia stessa secondo equità.

ART. 8 – SPESE DI CONVENZIONE

1. Il presente atto verrà regolarmente repertoriato e sarà registrato in caso d'uso; le spese relative alla formalizzazione verranno ripartite tra gli Enti convenzionati in misura proporzionale all'entità demografica degli stessi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Oleggio Massimo Marcassa

Il Sindaco di Bellinzago N.se Giovanni Delconti

Il Sindaco di Marano Ticino Franco Merli

Il Sindaco di Mezzomerico Valter Defesti

Il Sindaco di Galliate Davide Ferrari
